

ALLEGATO 1

CLAUSOLE DA INCLUDERE NEGLI ACCORDI/CONVENZIONI

Definizioni

- a) Per "*Background*" si intende tutte le informazioni (compreso il *know how* non brevettabile), nonché i diritti patrimoniali d'autore e ogni altro diritto di proprietà intellettuale e industriale relativi a tali informazioni, detenuti a qualsiasi titolo da ciascuna delle Parti prima della sottoscrizione dell'/la presente Accordo/Convenzione, che ciascuna delle Parti mette a disposizione in quanto necessarie allo svolgimento delle attività oggetto della stessa;
- b) Per "*Foreground*" si intende tutti i risultati, incluse le informazioni, proteggibili e non, quali diritto d'autore, brevetti, *know how* e ogni altra privativa industriale, generati dall'attività di ricerca oggetto dell'/la Accordo/Convenzione;
- c) Per "*Sideground*" si intende tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante il periodo di efficacia dell'/la Accordo/Convenzione, quali diritto d'autore, brevetti, *know how* e ogni altra privativa industriale non rientranti tra gli obiettivi previsti dall'/la Accordo/Convenzione medesima, anche se attinenti al medesimo campo scientifico, e indipendentemente dal fatto che possano essere protetti o meno;
- d) Per "Informazioni Confidenziali" si intende, ai fini dell'/la Accordo/Convenzione, qualunque informazione, dato o conoscenza di natura tecnica, scientifica, commerciale e/o di qualunque altra natura riferiti alle attività delle Parti e posti sotto il legittimo controllo dell'una o dell'altra Parte, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, divulgati da una Parte all'altra nell'ambito del rapporto oggetto dell'/la Accordo/Convenzione. Per Informazioni Confidenziali si intendono, altresì, i risultati generati dall'attività di ricerca oggetto dell'/la Accordo/Convenzione nonché, più in generale, le informazioni contenute nel *Background*, nel *Foreground* e nel *Sideground* delle Parti.

Obblighi di riservatezza

Le Parti si impegnano, per tutta la durata dell'Accordo [quadro e delle relative Convenzioni attuative] a non divulgare le informazioni né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, e a non renderle in alcun modo accessibili a soggetti terzi, e a non utilizzarle, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, per fini diversi da quanto previsto dall'Accordo e dalle relative Convenzioni attuative.

Resta inteso tra le Parti che non possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che erano già pubbliche prima di essere ricevute o che erano già in possesso della Parte ricevente senza un obbligo di confidenzialità. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata confidenziale secondo le previsioni del Protocollo e delle relative convenzioni attuative può cessare di essere tale dal momento in cui l'informazione:

- i) diventa pubblica senza che ci sia inadempienza dell'Accordo e delle relative convenzioni attuative;
- ii) è ottenuta dalla parte ricevente da terze parti senza obbligo di segretezza;
- iii) è accertata o sviluppata dalla parte ricevente in modo indipendente.

Per le finalità del presente comma, per Parte ricevente si intendono tutte le strutture che appartengono o afferiscono alla stessa. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima riservatezza sulle Informazioni Confidenziali nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite. Chi riceve le Informazioni Confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le Informazioni Confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore al grado di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite. Le Parti dichiarano espressamente di essere informate ed acconsentire che i dati personali forniti nel corso dell'esecuzione dell'Accordo e delle relative Convenzioni attuative saranno trattati esclusivamente per le finalità dell'Accordo medesimo e delle relative Convenzioni attuative e, in ogni caso, nel rispetto delle misure previste dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ("codice in materia di protezione di dati personali") e s.m.i..

Pubblicazioni

Le Parti si impegnano reciprocamente, ciascuno per i propri ambiti di competenza, in modo da assicurare che tutti i soggetti di UniCa e delle altre Parti coinvolti nei Programmi di Ricerca Congiunti dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno, in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività. Le Parti avranno diritto di pubblicare congiuntamente e/o disgiuntamente, presentare o dimostrare (più genericamente "divulgare" con qualsiasi atto ed in qualsiasi forma) il *Foreground* congiunto a terzi, purché la Parte proponente la divulgazione abbia precedentemente informato o fornito al responsabile di progetto dell'altra Parte copia dell'atto di divulgazione proposto e, entro 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione, questa non abbia richiesto per iscritto alla Parte proponente di rimandare la divulgazione per una delle seguenti ragioni:

- proteggere le proprie Informazioni Confidenziali;
- consentire il deposito di eventuali domande dirette a ottenere una privativa industriale; proteggere la segretezza del *Foreground* e del *Sideground* nel caso in cui questi abbiano particolare importanza (dati sensibili) sino a quando gli stessi siano sottoposti ad un regime di segretezza. Nello specifico, in caso di deposito di domanda di brevetto in itinere la posticipazione della pubblicazione avrà efficacia fino alla data dello stesso deposito o, se concordato per iscritto tra le Parti, per tutta la durata del periodo di segretezza della stessa domanda. Resta inteso tra le Parti che il consenso alla pubblicazione non potrà essere negato senza adeguata motivazione.

Gestione della proprietà intellettuale

Ciascuna Parte è e rimane esclusiva titolare del proprio *Background*. Le Parti avranno la facoltà di consentire l'accesso al proprio *Background*, a titolo gratuito e in via non esclusiva, nella misura necessaria al raggiungimento dei risultati di ciascun Programma di Ricerca Congiunto e comunque non oltre la loro durata. Le Parti si danno reciprocamente atto che niente di quanto previsto nella Convenzione deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la cessione di alcun diritto sul proprio *Background*. Ciascuna Parte è esclusiva titolare del *Foreground* e del *Sideground* generato autonomamente dal proprio personale utilizzando le proprie strutture.

Le Parti sono contitolari in pari quota, o nella diversa misura che verrà determinata tra le stesse con apposito accordo scritto, del *Foreground* generato congiuntamente dalle stesse. In tal caso, le Parti valuteranno l'opportunità di proteggere i risultati conseguiti anche tramite il deposito di una domanda di brevetto congiunta, rinviando la definizione delle quote di titolarità e la modalità di gestione della domanda e del relativo brevetto ad un apposito successivo accordo di gestione. Resta inteso tra le Parti che la titolarità dei diritti del *Foreground* congiunto nonché le modalità di sfruttamento e valorizzazione dello stesso verrà stabilita di volta in volta per ogni singolo Programma di Ricerca Congiunto ed in relazione ad ogni risultato brevettabile, tenendo conto del contributo inventivo prestato da ciascuna Parte, dell'apporto economico e strumentale nonché del numero di inventori coinvolti.

Nel caso in cui una delle Parti comunichi per iscritto a mezzo di raccomandata a/r o PEC entro 30 (trenta) giorni dal conseguimento dei risultati di non avere interesse al deposito della relativa domanda di brevetto ed al conseguente sfruttamento patrimoniale, l'altra Parte può manifestare il proprio interesse alla brevettazione, ovvero alla registrazione, facendone formale richiesta a mezzo di raccomandata a/r o PEC entro ulteriori 30 (trenta) giorni dalla ricezione della raccomandata di rinuncia. In tal caso, la Parte rinunciataria autorizzerà per iscritto l'altra entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della manifestazione di interesse a depositare a proprio nome la domanda di brevetto o altro titolo. La Parte interessata si impegna a sostenere tutti i costi connessi al deposito della domanda di brevetto, nonché tutti i successivi oneri relativi al mantenimento del brevetto e alla sua eventuale estensione all'estero. È fatto, comunque, salvo il diritto morale del personale della Parte rinunciataria che abbia conseguito l'invenzione, di essere riconosciuto autore della medesima nella relativa domanda di brevetto.

Le Parti potranno liberamente utilizzare il *Foreground* congiunto per la propria attività di ricerca e didattica, salvo l'obbligo di riservatezza.